



CITTA' DI CASTROVILLARI

P.zza Vittorio Emanuele II – Palazzo Gallo-Cap. 87012- prov. CS-tel. +039.0981.2511- Cod. Fisc. 83000330783
P.I. 00937850782- Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali tel. +039.0981.25310
www.comune.castrovillari.cs.it - email: ambiente@comune.castrovillari.cs.it

Ordinanza N. 5403

Oggetto: Reimmissione dei cani randagi sul territorio di provenienza, ex art. 3 comma 2 L.R. n. 41/1990, come modificato dalla L.R. 4/2000 e Regolamento Comunale del 5.05.2015.

IL SINDACO

- VISTE le ultime comunicazioni del direttore del Canile Sanitario Comunale Dott. Tullio Tommaso, dirigente del servizio veterinario dell'ASP di Cosenza, contenenti gli elenchi dei cani randagi che hanno superato il periodo di osservazione sanitaria, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti e la richiesta di trasferimento degli stessi nel canile rifugio/oasi canine;
- CONSIDERATO che i cani di cui alle precitate note sono stati sottoposti ai trattamenti sanitari obbligatori di legge e sono stati sterilizzati;
- ACCERTATO che il randagismo nel nostro Comune, nonostante le azioni di prevenzione, le numerose adozioni effettuate e i tanti interventi di sterilizzazione, messi in campo sia dalle Istituzioni che dai volontari delle associazioni animaliste, rimane ancora rilevante, tanto da destare serie preoccupazioni per la salute e l'incolumità dei cittadini;
- CONSIDERATO che il ricovero dei cani nei canili rifugio comporta una spesa considerevole per l'Amministrazione Comunale;
RITENUTO, quindi, che tale fenomeno vada affrontato, oltre che con la cattura e la custodia dei randagi nei canili, anche con l'adozione di provvedimenti atti a conseguire un migliore rapporto uomo-animale e che rendano meno conflittuale la convivenza tra gli stessi;
- CONSIDERATO che a causa della carenza di posti nel nostro canile rifugio/oasi canine, i cani che hanno superato il periodo di degenza post-operatoria, possono essere anche reimmessi sul territorio comunale, preferibilmente sulle zone di provenienza, in conformità alle disposizioni di legge in materia e in base al vigente regolamento comunale;
- CONSIDERATO che la reimmissione sul territorio prioritariamente dei cani di piccola taglia e ritenuti idonei dai veterinari, liberando posti nel canile sanitario, permette l'accalappiamento di altri randagi, spesso "morsicatori", vaganti e pericolosi per la sicurezza dei cittadini;
 - RITENUTO:
 - di dover attuare un programma di prevenzione del fenomeno del randagismo, di concerto tra il Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela animali Comunale, i Servizi veterinari dell'ASP di Cosenza, distretto di Castrovillari e le Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio, che preveda, preferibilmente:
 - a) la sensibilizzazione dei proprietari a registrare i cani nell'anagrafe canina;
 - b) l'effettuazione di lezioni di educazione veterinaria nelle scuole dell'obbligo;
 - c) l'aumento dei controlli sull'habitat dei randagi;
 - d) l'attuazione di campagne di sterilizzazione dei cani di proprietà;
 - e) una corretta informazione della popolazione;



- f) l'aumento dei controlli da parte degli organi di polizia competenti e delle guardie zoofile sulla corretta detenzione degli animali;
- g) la promozione di campagne di adozione dei randagi;
- h) il monitoraggio dell'attuale popolazione canina randagia;
- DATO ATTO che in base all'art. 30 del regolamento comunale per la tutela degli animali, quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere;
- CONSIDERATO che le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere e la sua regolamentazione sono stati oggetto di concertazione con il servizio veterinario dell'ASP di CS e con le associazioni animaliste locali;
- RITENUTO:
 - a) di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti atti a contenere l'aumento della popolazione canina sul territorio, con l'adozione di programmi ed azioni utili per la prevenzione del fenomeno;
 - b) di regolamentare la reimmissione dei cani sul territorio in accordo con le associazioni animaliste precisando compiti e responsabilità;
- Visto il D.P.R. n. 320 del 6/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Vista Legge Quadro n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Vista la Legge regionale n. 41/1990 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2000, ed in particolare l'art. 3 comma 2, che prevede, nei casi urgenti, il reinserimento nel territorio di provenienza, dopo opportuno trattamento sanitario di sterilizzazione degli animali vaganti;
- Vista la Legge n. 189/2004;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/08/2008;
- Visto il DPGR della Calabria n. 197 del 20.12.2012 per come modificato dal DPGR n. 51 del 19.05.2014 ed in parziale deroga dello stesso;
- Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 5/5/2015;

ORDINA

- 1) I cani randagi vaganti catturati sul territorio comunale, dopo aver ricevuto i trattamenti sanitari contemplati nei protocolli previsti per legge, l'identificazione con l'applicazione del microchip e la sterilizzazione, a cura del Servizio Veterinario dell'ASP, possono essere reimmessi in libertà nella stessa zona di cattura, previa assegnazione di un tutor che vigili sul benessere degli stessi e che prontamente segnali al Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali e al Corpo di Polizia Locale ogni anomalia riscontrata nel comportamento dei predetti animali.
- 2) Per i cani da reimmettere sul territorio venga rilasciata, preventivamente, idonea attestazione, da parte del veterinario convenzionato con l'Ente Comunale, dalla quale risulti che l'animale è socievole e non pericoloso per l'incolumità pubblica.
- 3) Il Comune rimane responsabile civilmente e penalmente per gli eventuali danni arrecati a terzi da parte dei cani reimmessi, per i quali l'Ente ha stipulato idonea polizza assicurativa, per l'assistenza sanitaria veterinaria e per la fornitura degli alimenti.
- 4) Il tutor, a cui è assegnato il cane, rimane responsabile del controllo, della somministrazione degli alimenti e del benessere psicofisico dello stesso.
- 5) Non possono essere reimmessi sul territorio i cani morsicatori, i cani oggetto di comprovate segnalazioni negative da parte dei cittadini, i cuccioli e i cani che per varie patologie necessitano di periodi di lunga degenza e di cure continue. Questi ultimi dopo i trattamenti terapeutici e profilattici contro le malattie trasmissibili e la sterilizzazione, rimarranno nel canile rifugio per l'adozione o, in mancanza, potranno essere trasferiti presso altre strutture rifugio.



- 6) Le operazioni di reimmissione avverranno a cura del Comune in collaborazione con i servizi veterinari dell'ASP.
- 7) I cani per i quali si è disposto la reimmissione dovranno essere dotati di un idoneo collare di riconoscimento, preferibilmente colorato per la loro migliore identificazione.

AVVERTE

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Cariatì Franca addetta al servizio "Prevenzione del randagismo e Tutela animali";

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Calabria ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971, da proporsi entro 60 gg. Dalla scadenza del termine decorrente dalla notifica della presente, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 10 giorni.

DISPONE

Di notificare la presente a:

- Servizio Veterinario ASP. – via Po – Castrovillari;
- Comando VV. UU. – Sede;
- Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali – Sede
- Alle Associazioni animaliste di Castrovillari: "Soldarietà e Partecipazione" Gruppo Passione Animali, ENPA, FIA, Associazione ALAS;

Dalla Residenza Municipale, addì *11-5-016*



Il Sindaco
Avv. Domenico Lo Polito